

RIORDINO DEI SERVIZI SOCIALI NELLE MARCHE.

PUNTI IRRINUNCIABILI DELLA RIFORMA

Oltre 40 organizzazioni del terzo settore¹ della regione Marche hanno sottoscritto il documento che segue, nel quale vengono elencati alcuni "punti irrinunciabili della riforma". I firmatari sollecitano dunque la regione Marche ad introdurre nella legge di riordino i contenuti del documento.

La regione Marche è impegnata a definire una proposta di riordino dei servizi sociali. Il riordino è necessario e improrogabile. La legge vigente (n. 43/1988) ha più di 20 anni ed è evidente l'esigenza di disciplinare il settore sociale con una norma che riordini, orienti, definisca gli ambiti di intervento. In questi anni a livello nazionale sono stati numerosi gli interventi di riorganizzazione del settore: non solo è stata varata la legge di riordino nazionale (2000), si sono state approvate anche 3 riforme della sanità (1992-93-99) - che hanno determinato cambiamenti nel settore dei servizi sociali - , c'è stata la modifica costituzionale del 2001 con l'assegnazione delle competenze esclusive alle Regioni in tema di servizi sociali. A ciò si aggiunga che le successive riforme regionali della sanità sono intervenute anche nel merito dell'assetto organizzativo dei servizi sociali.

Se dunque il riordino è necessario, appare indispensabile che definisca alcuni aspetti caratterizzanti la riforma; il rischio da evitare è quello di proporre una riforma generica che non affronti i nodi fondamentali del settore.

Per questo motivo le organizzazioni firmatarie del presente documento ritengono irrinunciabile che il testo definisca gli aspetti di seguito elencati, al fine di completare alcuni punti della legge 328 che richiedono un'accurata attuazione regionale.

Aventi diritto, prestazioni, servizi essenziali. Come è noto la legge 328 ha confermato l'esigibilità delle prestazioni monetarie ed ha indicato il criterio della priorità di accesso (art. 2) nelle prestazioni, rimandando successivamente (art. 22) alla definizione della rete dei servizi essenziali. Riteniamo fondamentale che sulla scorta delle indicazioni della 328, la legge regionale declini le prestazioni essenziali che i Comuni (singoli e associati) devono garantire (consentendo agli utenti, nel caso di diniego, forme di ricorso), specificando altresì quali sono i cittadini che hanno diritto a fruire delle prestazioni del sistema dei servizi sociali regionali.

Forme di gestione dei servizi. A garanzia della realizzazione di una rete territoriale di servizi essenziali, la legge dovrà disciplinare la modalità di gestione associata delle prestazioni e dei servizi sociali. L'Ambito territoriale sociale - il cui numero può essere ridotto attraverso la definizione di un livello minimo di popolazione - dovrà diventare il luogo della gestione associata dei servizi.

Servizi e prestazioni sociosanitarie. Come è noto la maggior parte dei servizi rivolti a soggetti non autosufficienti rientra tra le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) che il servizio sanitario è tenuto a garantire (ad oggi la regione Marche non ha dato applicazione ai contenuti dell'allegato 1c, sulle prestazioni sociosanitarie). Molti di questi servizi (ad esempio, diurni e residenziali per persone con disabilità, anziani non autosufficienti e soggetti con forme di demenza) prevedono un intervento congiunto dei servizi sociali e sanitari e in alcune fasi (estensive, lungoassistenza) la ripartizione dei costi tra sanità e sociale. Pur non trattandosi quindi di sola competenza sociale, questa tipologia di servizi (si pensi solo alla disabilità) investe in

¹ L'elenco delle associazioni al 15 ottobre 2011, è consultabile in, www.grusol.it/informazioni/15-10-11.pdf; la segreteria è presso il Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (An). Il documento è ancora aperto per le adesioni (grusol@grusol.it).

maniera rilevante il settore dei servizi sociali. Si chiede pertanto che nelle more dell'approvazione della legge se ne definisca: fabbisogno, costo e ripartizione tra gli enti, prevedendo e assicurando il finanziamento necessario al sistema dei servizi sociali per le quote di competenza.

Finanziamento degli interventi. Al fine di garantire (da parte dei Comuni) gli interventi previsti dalla rete dei servizi essenziali, la Regione deve prevedere l'individuazione di stanziamenti volti ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (certezza di finanziamento annuale non inferiore a quello dell'anno precedente). A loro volta i Comuni devono essere tenuti a garantire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei servizi essenziali (in questo senso riteniamo valide le indicazioni contenute nella legge - 1/2004, articolo 35 - di riordino sociale del Piemonte).

Trasferimento delle funzioni residue delle Province ai Comuni. Occorre inoltre provvedere al trasferimento delle residue funzioni delle province ai Comuni, in modo da unificare gli interventi e superare le attuali discriminazioni fra minori nati nel e fuori del matrimonio, e fra i ciechi ed i sordi "poveri rieducabili" e gli altri soggetti colpiti dagli stessi handicap o da altre menomazioni. Mettendo nel contempo a disposizione dei Comuni le risorse finanziarie delle province utilizzate per gli stessi fini.

Autorizzazioni. Provvedere alla modifica dell'attuale normativa che prevede che i Comuni titolari degli interventi autorizzino servizi da loro stessi gestiti; così da evitare che lo stesso ente possa essere autorizzatore e autorizzato.

Figure professionali. Deve essere specificato in modo chiaro ed univoco quali sono le figure professionali sociali e quali sono le corrispondenti qualifiche professionali. Allo stesso modo devono essere definite con chiarezza le modalità degli eventuali processi di riqualificazione.

Contribuzione utenti. Stabilire (ribadire) l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'Isee per quanto riguarda le prestazioni sociali agevolate, così come determinato dal decreto legislativo 109/1998 e 130/2000. Specificando altresì la quota di reddito dell'utente che deve essere lasciata per il soddisfacimento delle esigenze personali (ricordiamo che la legge 328 ha previsto l'ammontare di tale quota pari al 50% del reddito minimo di inserimento).

Uffici di pubblica tutela. Istituzione di uffici di pubblica tutela (art. 8, comma 4, legge 328) con il compito di supportare i soggetti ai quali viene affidata la protezione giuridica (amministratore sostegno, tutore) delle persone non autonome. □

AA.VV., **I dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle Marche**, Castelplanio 2010, p. 112, euro 11.50.

Il volontariato in Italia, mano mano che si è sviluppato, oltre al ruolo di anticipazione di risposte a bisogni emergenti e di integrazione dei servizi esistenti sia pubblici che privati, è andato assumendo anche un ruolo politico di stimolazione delle politiche sociali, di controllo di base delle istituzioni e di tutela dei diritti dei cittadini nei servizi sociali. Questa pubblicazione è un esempio di questo volontariato di advocacy. Lo studio presenta una puntuale analisi critica della programmazione sociale della Regione Marche, e con metodo preciso e documentato mette in evidenza le lacune della programmazione regionale. Un testo utile ai pubblici amministratori onesti, che possono mancare ai loro doveri anche per impreparazione e non sufficiente competenza; può essere utile agli operatori sociali per far rispettare, per quanto sta in loro, i diritti degli utenti; può essere utile ai sindacati, che non devono tutelare solo i diritti degli operatori, ma anche dei cittadini; è utile a tutti per valutare in modo oggettivo l'operato dei propri amministratori, che scelgono con il loro voto (dalla prefazione di **Giovanni Nervo**).

Per ricevere il volume: Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati (AN). Tel. e fax 0731.703327, e-mail: grusol@grusol.it Per ordinare direttamente il volume versamento su ccp n. 10878601 intestato a: Gruppo Solidarietà, 60031 Castelplanio (AN). www.grusol.it/pubblica.asp